

# Legge federale sulla retribuzione e l'infrastruttura dei parlamentari e sui contributi ai gruppi

(Legge sulle indennità parlamentari, LI)<sup>1</sup>

del 18 marzo 1988 (Stato 14 ottobre 2003)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visti gli articoli 79 e 83 della Costituzione federale<sup>2,3</sup>  
esaminata un'iniziativa parlamentare;  
visti il rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 12 febbraio 1988  
e il rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 26 febbraio 1988<sup>4</sup>,  
*decreta:*

## **Art. 1**<sup>5</sup> Principio

<sup>1</sup> Ogni membro dell'Assemblea federale (in seguito: parlamentare) riceve dalla Confederazione una retribuzione, imponibile a titolo di reddito lavorativo.

<sup>2</sup> Riceve un contributo a copertura delle spese derivanti dall'attività parlamentare.

## **Art. 2**<sup>6</sup> Retribuzione annua

Il parlamentare riceve una retribuzione annua di 24 000 franchi per i lavori preparatori.

## **Art. 3**<sup>7</sup> Diaria

<sup>1</sup> Il parlamentare riceve a titolo di retribuzione una diaria di 400 franchi per ogni giorno di presenza a sedute del proprio Consiglio, di una commissione o delegazione, del proprio gruppo parlamentare o del comitato di quest'ultimo, nonché per ogni giornata di lavoro dedicata all'adempimento di compiti speciali su incarico del presidente del Consiglio o di una commissione.

### RU 1988 1162

- <sup>1</sup> Nuovo testo giusta il n. I del D dell'AG, del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3629; FF 2002 3568 3591).
- <sup>2</sup> [CS 1 3]. A queste disposizioni corrisponde ora l'art. 164 cpv. 1 lett. g della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
- <sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3661 3663; FF 2002 6323 6343).
- <sup>4</sup> FF 1988 II 765
- <sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I del D dell'AG, del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3629; FF 2002 3568 3591).
- <sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I del D dell'AG, del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3629; FF 2002 3568 3591).
- <sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I del D dell'AG, del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3629; FF 2002 3568 3591).

<sup>2</sup> Il parlamentare impossibilitato a partecipare a una seduta in seguito a malattia o infortunio ha diritto a un adeguato importo sostitutivo della diaria persa.<sup>8</sup>

<sup>3</sup> La parlamentare in congedo maternità riceve un importo pari alla diaria persa. Alla determinazione della durata del congedo maternità si applica per analogia l'articolo 35a della legge del 13 marzo 1964<sup>9</sup> sul lavoro.<sup>10</sup>

**Art. 3a**<sup>11</sup> Indennità per spese di personale e di materiale

Il parlamentare riceve un'indennità annua di 30 000 franchi a copertura delle spese di personale e di materiale derivanti dall'adempimento del mandato parlamentare.

**Art. 4** Vitto e pernottamento

Il parlamentare riceve un'indennità per il vitto e un'indennità di pernottamento.

**Art. 5**<sup>12</sup> Indennità per spese di viaggio

Il parlamentare riceve un contributo a copertura delle spese per i viaggi effettuati all'interno del Paese o all'estero nell'ambito dell'attività parlamentare.

**Art. 6** Indennità di percorso

Il parlamentare che, abitando lontano, deve effettuare lunghi tragitti per recarsi a Berna riceve un'indennità di percorso.

**Art. 6a**<sup>13</sup> Assegno di custodia

Il parlamentare riceve l'assegno di custodia previsto dalla legislazione sul personale federale. Gli assegni di custodia versati al parlamentare o all'altro genitore in virtù di un'altra attività sono computati.

**Art. 7**<sup>14</sup> Indennità di previdenza

<sup>1</sup> Fino all'età di 65 anni, il parlamentare riceve:

- a. un contributo per la previdenza in materia di vecchiaia;

<sup>8</sup> Introdotta dal n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU **2003** 3661 3663; FF **2002** 6323 6343).

<sup>9</sup> RS **822.11**

<sup>10</sup> Introdotta dal n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU **2003** 3661 3663; FF **2002** 6323 6343).

<sup>11</sup> Introdotta dal n. I del D dell'AG, del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU **2002** 3629; FF **2002** 3568 3591).

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. I del D dell'AG, del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU **2002** 3629; FF **2002** 3568 3591).

<sup>13</sup> Introdotta dal n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU **2003** 3661 3663; FF **2002** 6323 6343).

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU **2003** 3661 3663; FF **2002** 6323 6343). Vedi anche le disp. trans. alla fine del presente testo.

- b. prestazioni in caso di invalidità e decesso, per quanto non possa ottenere indennità equivalenti da altre istituzioni di previdenza professionale o, se esercita un'attività indipendente, da forme di previdenza individuale vincolata riconosciute (pilastro 3a).

<sup>2</sup> L'ordinanza dell'Assemblea federale<sup>15</sup> disciplina i dettagli.

**Art. 8**<sup>16</sup> Assicurazione contro le malattie e gli infortuni

<sup>1</sup> Spetta al parlamentare assicurarsi contro le malattie e gli infortuni che possono sopravvenire durante l'attività parlamentare in Svizzera.

<sup>2</sup> La Confederazione prende a carico le spese causate da malattie o infortuni di cui è vittima un parlamentare che si trova all'estero nell'esercizio delle proprie funzioni in quanto tali spese non siano assunte dall'assicurazione personale del parlamentare contro le malattie e gli infortuni. L'ordinanza dell'Assemblea federale<sup>17</sup> disciplina i dettagli.

**Art. 8a**<sup>18</sup> Aiuto transitorio

<sup>1</sup> Il parlamentare può pretendere un aiuto transitorio se:

- a. lascia il Parlamento, non ha ancora compiuto 65 anni e il suo nuovo reddito è inferiore a quello derivante dall'esercizio del mandato parlamentare; o
- b. si trova in stato di bisogno.

<sup>2</sup> L'aiuto transitorio corrisposto in sostituzione del reddito derivante dall'esercizio del mandato parlamentare è versato per due anni al massimo.

<sup>3</sup> La Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale è competente per esaminare le domande.

**Art. 9** Indennità ai presidenti delle commissioni e ai relatori

<sup>1</sup> Il parlamentare che presiede una commissione, una delegazione, una sezione, una sottocommissione o un gruppo di lavoro riceve la diaria doppia. Sono eccettuate le brevi sedute durante le sessioni.

<sup>2</sup> Il parlamentare che, su incarico di una commissione, deve presentare una relazione orale al Consiglio riceve, per ogni relazione, un'indennità pari alla metà della diaria.

<sup>15</sup> RS 171.21

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3661 3663; FF 2002 6323 6343).

<sup>17</sup> RS 171.21

<sup>18</sup> Introdotto dal n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3661 3663; FF 2002 6323 6343).

**Art. 10** Indennità speciale

<sup>1</sup> Il parlamentare che adempie un compito speciale su incarico del presidente del Consiglio, dell'Ufficio o di una commissione (esame di questioni particolari, di atti voluminosi ecc.) riceve un'indennità speciale.

<sup>2</sup> L'Ufficio del Consiglio cui appartiene il parlamentare decide circa l'assegnazione e l'importo di questa indennità.

**Art. 11** Assegno di presidenza e di vicepresidenza

I presidenti e i vicepresidenti dei due Consigli ricevono un assegno annuo.

**Art. 12** Contributi ai gruppi parlamentari

I gruppi parlamentari ricevono un contributo annuo destinato a coprire le spese delle loro segreterie e consistente in un contributo base e in un supplemento per ogni membro.

**Art. 13** Spese di rappresentanza e periti

Per le spese di rappresentanza dei due Consigli, dei loro presidenti e delle commissioni, per la cura delle relazioni con i parlamenti esteri, per l'attività svolta in seno ad organizzazioni parlamentari internazionali e per la retribuzione di periti e di altre persone consultate i crediti necessari sono stanziati nel bilancio di previsione.

**Art. 14**<sup>19</sup> Esecuzione della legge

<sup>1</sup> L'esecuzione della presente legge è disciplinata in un'ordinanza dell'Assemblea federale.

<sup>2</sup> All'inizio di ogni periodo di legislatura del Consiglio nazionale, è versata un'adeguata indennità di rincaro sulle retribuzioni, sulle indennità e sui contributi disciplinati dalla presente legge; l'importo di tale indennità è stabilito in un'ordinanza dell'Assemblea federale<sup>20</sup>.

<sup>3</sup> In caso di dubbio circa il diritto a una retribuzione o a un'indennità, o di contestazione dell'esattezza di un conteggio, decide definitivamente la Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale.

**Art. 15** Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 17 marzo 1972<sup>21</sup> sulle indennità parlamentari e il relativo decreto federale del 28 giugno 1972<sup>22</sup> sono abrogati.

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta il n. I del D dell'AG, del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3629; FF 2002 3568 3591).

<sup>20</sup> RS 171.21

<sup>21</sup> [RU 1972 1688, 1981 1602, 1983 1940]

<sup>22</sup> [RU 1972 1692, 1983 1442 1940 n. II]

**Art. 16** Referendum e entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Essa entra in vigore il 1° luglio 1988.

**Disposizione transitoria della modifica del 13 dicembre 2002<sup>23</sup>**

Il parlamentare che ha diritto a un contributo per la propria previdenza privata conformemente all'articolo 7 della legge del 18 marzo 1988<sup>24</sup> sulle indennità parlamentari, nella versione del 4 ottobre 1996, continua a ricevere tale contributo fino alla fine del suo mandato parlamentare anche dopo l'entrata in vigore della presente modifica, sempreché egli eserciti tale mandato ininterrottamente e anche se ha compiuto 65 anni. I contributi versati sono imponibili a titolo di reddito.

<sup>23</sup> RU **2003** 3661 3663; FF **2002** 6323 6343

<sup>24</sup> RU **1997** 539 540 ; FF **1996** III 129 140

